



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2721 di data 2 settembre 2019

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

Autorizzazione ai lavori di ampliamento dell'ex stazione di monte della seggiovia destinata a rimessa battipista e locali di servizio, nella skiarea dell'Alpe Lusia-Bellamonte, loc. Fassane in Comune di Predazzo.

Sono presenti:

- | | |
|------------------------|---|
| - Giorgio CESTARI | - Presidente f.f. |
| - Silvio DALMASO | - componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci |
| - Luca MALESANI | - componente supplente Servizio foreste e fauna |
| - Matteo MERZLIAK | - componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio |
| - Claudio PALLAORO | - componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - Sergio BENIGNI | - componente supplente Servizio prevenzione rischi |
| - Paola VISINTAINER | - componente supplente Servizio geologico |
| - Ruggero VALENTINOTTI | - componente supplente Servizio bacini montani |
| - Elisabetta ROMAGNONI | - componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 15 luglio 2019, con la quale la Società S.I.T. Bellamonte S.p.A., con sede in Predazzo – Loc. Castelir, 7, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione di ampliare l'ex stazione di monte della seggiovia destinata a rimessa battipista e locali di servizio, nella skiarea dell'Alpe Lusia-Bellamonte, loc. Fassane in Comune di Predazzo.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma dell'arch. Fulvio Zorzi datati luglio 2019 e successive alternative datate agosto 2019.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede l'ampliamento e ristrutturazione del manufatto che in passato costituiva la stazione di monte della seggiovia che partiva da Bellamonte, oggi sostituita con telecabina su altra linea. L'edificio è destinato a rimessa battipista, deposito accessori per la gestione delle piste e locali di servizio per il personale con struttura sostanzialmente interrata con accesso solo su un lato.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7,
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la Società S.I.T. Bellamonte S.p.A., con sede in Predazzo – Loc. Castelir, 7, all'esecuzione di lavori per l'ampliamento dell'ex stazione di monte della seggiovia destinata a rimessa battipista e locali di servizio, nella skiarea dell'Alpe Lusia-Bellamonte, loc. Fassane in Comune di Predazzo, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di stabilire che la consegna materiale del presente provvedimento è subordinata alla presentazione, alla segreteria della Commissione di Coordinamento, di una relazione geologica relativa agli interventi proposti;
3. di non accogliere la proposta contenuta nella relazione tecnica integrativa di poter impiegare gli stessi cromatismi delle preesistenze;
4. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
5. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
6. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;

7. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio foreste e fauna per il controllo di competenza;
8. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

GM/SD/fr